

Allegato Ambiente allo Schema di Contratto

Linee guida ai comportamenti ambientali

Appalti di servizi e lavori diversi da manutenzione programmata e realizzazione di nuove opere

Sommario

<u>1</u>	<u>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>OBBLIGHI DELL'APPALTATORE</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>GESTIONE DEI RIFIUTI</u>	<u>4</u>
	3.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI	6
<u>4</u>	<u>APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICO DI REFLUI IN ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E SUOLO</u>	<u>7</u>
<u>5</u>	<u>EMISSIONE IN ATMOSFERA</u>	<u>8</u>

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce le attività e le prescrizioni ambientali che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire e rispettare nello svolgimento dei lavori e servizi affidati da Anas S.p.A., al fine di dare attuazione alla Politica Ambientale di Anas.

Le prescrizioni contenute all'interno del presente documento si applicano, in quanto compatibili, con l'oggetto delle prestazioni esternalizzate a tutti i contratti d'appalto relativi a servizi e lavori affidati da Anas S.p.A., ad esclusione di quelli relativi ai lavori di manutenzione programmata e di realizzazione di nuove opere, per cui si applicano le norme previste dall'Allegato "Ambiente" allo Schema di Contratto.

2 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Fermo restando il rispetto degli obblighi normativi vigenti in materia ambientale e l'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore, con la stipula del contratto d'appalto, si impegna a predisporre un Piano di Gestione Ambientale (di seguito "PGA") recante la valutazione degli impatti ambientali prodotti dalle attività oggetto di appalto e la definizione degli interventi di mitigazione che riducono o eliminano gli impatti stessi.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente documento ed è responsabile della redazione ed esecuzione del PGA nonché dell'osservanza dello stesso e degli ulteriori obblighi ambientali di seguito previsti da parte degli operatori economici che intervengono, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dei lavori o servizi, ivi inclusi i subappaltatori, le imprese ausiliarie, i titolari di subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto.

IL PGA deve comprendere una descrizione di tutte le misure, delle responsabilità e dei mezzi adottati o previsti per dare attuazione alla Politica Ambientale di Anas S.p.A. e gestire le attività e i processi relativi all'esecuzione dei lavori e servizi che, direttamente o indirettamente, comportino un'interazione con l'Ambiente.

A tal fine, il PGA contiene i seguenti contenuti minimi:

- I.** Gestione dei rifiuti;
- II.** Approvvigionamento idrico e scarico di reflui;
- III.** Emissioni in atmosfera.

Il PGA deve essere consegnato dall'Appaltatore 15 giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto o nel diverso termine che dovesse essere indicato da Anas, ai fini dell'approvazione da parte della stessa.

In sede di approvazione, Anas svolge sul PGA controlli volti ad accertare la corretta valutazione e considerazione, da parte dell'Appaltatore, di tutti gli aspetti ambientali concorrenti al perseguimento della Politica Ambientale di Anas.

In caso di accertata presenza di errori, carenze o omissioni, Anas provvederà alla loro segnalazione, con istanza all'Appaltatore di conformarsi alle direttive impartite.

In caso di mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle direttive impartite, Anas non procederà all'approvazione del PGA e, conseguentemente, all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni affidate. In tale evenienza, il ritardo nell'avvio si considera imputabile al fatto dell'Appaltatore, con tutte le conseguenze prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto-Parte Generale e dagli articoli 5 e 19 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

L'appaltatore è in ogni caso tenuto a comunicare alla Direzione Lavori di ANAS qualsiasi emergenza ambientale che si verifichi durante l'esecuzione delle attività nonché a comunicare gli esiti dei accertamenti effettuati dagli organi di controllo in materia ambientale.

3 GESTIONE DEI RIFIUTI

L'Appaltatore è produttore/detentore di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività oggetto del contratto d'appalto.

I principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso dello svolgimento dei lavori e servizi affidati da Anas S.p.A. sono contenuti nella Parte Quarta (rubricata "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*") del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 modificato in parte dal Decreto Legislativo 3 Settembre 2020, n°116 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*" (d'ora in poi, anche, "Codice dell'Ambiente") e, ove applicabile, dalla normativa regionale.

Ciò premesso, con specifico riferimento ai rifiuti, il Piano di Gestione Ambientale deve identificare tutte le tipologie di rifiuto per le quali l'Appaltatore risulti essere il "produttore/detentore".

A tal fine, il PGA deve contenere:

- la Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti prodotti: l'Appaltatore, in quanto produttore del rifiuto, deve provvedere alla corretta classificazione e caratterizzazione del rifiuto attraverso un'analisi - da effettuarsi anche per tramite di laboratori accreditati - (i) dell'attività in grado di generare il rifiuto; (ii) della sua composizione e (iii) dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Anas S.p.A.

e/o la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, all'Appaltatore evidenza dei criteri utilizzati per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto e copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;

- la Descrizione delle modalità di deposito temporaneo prima della raccolta: l'Appaltatore deve indicare tutte le misure adottate per garantire che i rifiuti prodotti siano depositati in area adibite a "deposito temporaneo prima della raccolta", nel rispetto delle norme tecniche, delle modalità di stoccaggio e dei limiti temporali e quantitativi previsti dalla normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti e suolo non protetto;
- la documentazione relativa all'idoneità amministrativa dei trasportatori: l'Appaltatore deve assicurare che il trasporto dei rifiuti sia eseguito da soggetti regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi, alla categoria idonea.

A tal fine, è compito dell'Appaltatore fornire ad Anas S.p.A. e/o alla Direzione dei Lavori evidenza delle necessarie iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali nonché, per l'ipotesi di affidamento a terzi delle attività di trasporto - copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali si intende affidare l'operazione di trasporto;

- la Documentazione attestante l'idoneità amministrativa degli impianti di smaltimento e di recupero utilizzati: l'Appaltatore deve garantire che gli impianti presso i quali avviene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente autorizzati ad una o più operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle elencate negli allegati B) e C) della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

A tal fine, l'Appaltatore fornisce ad Anas S.p.A. copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di smaltimento o recupero.

L'Appaltatore si impegna inoltre a fornire ad Anas S.p.A., entro i termini di legge, copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti ("quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti" e "certificato di avvenuto smaltimento").

L'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti, laddove previsto dalla normativa vigente, si impegna altresì a dotarsi di un regolare Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, che deve mantenere costantemente aggiornato conformemente alle modalità e tempistiche di compilazione previste dalla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore fornisce ad Anas S.p.A. e/o alla Direzione dei Lavori, dietro esplicita richiesta, copia della documentazione (Formulario di Identificazione dei Rifiuti e Registro di carico e scarico) per la verifica della corretta gestione dei rifiuti.

3.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Il consumo di risorse naturali, di prodotti, di materie prime rappresenta un aspetto ambientale trasversale a tutte le lavorazioni e prestazioni affidate in appalto.

Anas S.p.A. promuove, nel rispetto delle norme tecniche di costruzione, il recupero di risorse naturali, prodotti e materie prime attraverso le seguenti specifiche indicazioni.

Si individua nel Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, recante "*Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22*", il riferimento normativo per l'individuazione delle attività, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero di specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata.

Le suddette attività, condotte dall'Appaltatore, ovvero da un fornitore di quest'ultimo, devono garantire l'ottenimento di prodotti, materie prime o di materie secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal citato decreto ministeriale non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione delle materie prime vergini.

In caso di attività di recupero da svolgere in sito mediante impianti mobili, l'Appaltatore deve presentare la Comunicazione di Inizio di Attività di recupero alla Provincia territorialmente competente prevedendo:

- il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

Di tale Comunicazione deve fornire copia alla Direzione dei Lavori.

Nello specifico delle attività di recupero di conglomerato bituminoso, proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo e costituito da bitume e inerti, l'Appaltatore può provvedere al loro recupero attraverso le seguenti attività:

- produzione di conglomerato bituminoso vergine a caldo e a freddo;
- realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa esecuzione del test di cessione;
- produzione di materiali per costruzioni stradali mediante selezione preventiva attraverso macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate ed eventuale miscelazione con materia inerte vergine e test di cessione.

A richiesta, l'Appaltatore fornisce copia di tale progetto di recupero dei conglomerati bituminosi alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore è altresì tenuto a provvedere alla massimizzazione del recupero di rifiuti derivanti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione, rappresentati da materiale inerte, anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, attraverso le seguenti attività:

- messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dal decreto;
- utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto dal decreto;
- utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali previo trattamento mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata con esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale conforme a quanto previsto dal decreto.

A richiesta, l'Appaltatore fornisce copia del progetto di recupero dei rifiuti derivanti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione alla Direzione dei Lavori.

4 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SCARICO DI REFLUI IN ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E SUOLO

Al fine di razionalizzare i consumi idrici ed evitare sprechi, l'Appaltatore deve indicare nel Piano di Gestione Ambientale l'eventuale utilizzo, nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto, di risorse idriche nonché le misure che intende adottare per il riutilizzo delle stesse, ove possibile.

A tal fine, il Piano di Gestione Ambientale deve riportare un'analitica descrizione delle fonti di approvvigionamento delle acque di cantiere e la stima dei consumi idrici previsti.

L'Appaltatore è tenuto al puntuale rispetto di tutte le prescrizioni riportate degli atti autorizzativi/concessori concernenti il prelievo di risorse idriche e fornisce ad Anas S.p.A. ed alla Direzioni Lavori evidenza dell'integrale osservanza delle stesse, mediante trasmissione, con cadenza mensile (oppure bimestrale in caso di appalti di durata superiore ai sei mesi), della lettura progressiva del contatore.

L'Appaltatore è altresì tenuto, ove ne emerga l'esigenza, a richiedere preventivamente l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, nel rispetto dei termini e delle condizioni posti in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale (Parte Terza, Sezione I, Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006) nonché dalle prescrizioni del Gestore di pertinenza delle acque.

Della suddetta richiesta di autorizzazione e del correlato atto autorizzativo o diniego dello stesso deve essere fornita tempestivamente copia ad Anas S.p.A. e alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto al puntuale rispetto di tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e fornisce ad Anas S.p.A. ed alla Direzioni Lavori evidenza dell'integrale osservanza delle stesse, con cadenza mensile (oppure bimestrale in caso di appalti di durata superiore ai sei mesi).

5 EMISSIONE IN ATMOSFERA

Al fine di mitigare quanto più possibile l'eventuale impatto delle attività, qualora applicabili alle attività svolta ANAS richiede all'Appaltatore di riportare nel Piano di Gestione Ambientale le modalità di gestione delle emissioni in atmosfera prodotte.

6 UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE

ANAS incentiva, nel limite delle norme tecniche di riferimento, l'utilizzo da parte dell'Appaltatore di prodotti e sostanze compatibili con l'Ambiente.

Tutti i prodotti contenenti sostanze pericolose utilizzati dall'Appaltatore nello svolgimento delle proprie attività, devono essere corredati di una Scheda di Sicurezza conforme alla normativa vigente in materia di utilizzo, manipolazione e stoccaggio di sostanze e preparati pericolosi.

Prima dell'inizio dei lavori/avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore sottopone alla verifica di Anas S.p.A. e/o della Direzione Lavori copia delle Schede di Sicurezza relative ai prodotti e sostanze che intende utilizzare.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare i prodotti esclusivamente nel rispetto delle modalità previste nelle Schede di Sicurezza.

Lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze pericolose potenzialmente in grado contaminare il suolo (quali, ad esempio, solventi, vernici etc.), è vietato su suolo non protetto.

A tal fine, l'Appaltatore predispone un'idonea area preventivamente protetta con materiale impermeabile. La ditta terza dovrà essere dotata di un piano di gestione degli eventuali sversamenti.